N. R.G. 35808/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano

Sesta sezione civile

In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di primo grado iscritta al n. 35808/2023 degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione il 4.03.2026 e vertente

TRA

Parte_1 (c.f. *P.IVA_1* in persona del legale rappresentante pro tempore sig. *Parte_2* (c.f.: *C.F._1* e *Parte_3* (c.f.: *C.F._2*, tutti rappresentati e difesi anche disgiuntamente, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dagli avv.ti Mario Manzo e Simona Magazzeno ed elettivamente domiciliati presso gli indirizzi di posta elettronica certificati *Email_1* *Email_2*;

opponenti

E

CP_1 numero di codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Treviso – Belluno n. *P.IVA_2* rappresentata da *Controparte_2* in persona del Procuratore avv. Aldo Truppa, in forza dei poteri di rappresentanza sostanziale e processuale come da procura speciale conferitagli dall'Amministratore Delegato di *Controparte_3* dott. *Persona_1* con atto a firma autenticata dal dott. *Persona_2* in data 2.8.2023, Notaio in Milano, rep. n.10860 e racc. n.6173, rappresentata e difesa

dall'avv. Francesca Tiradritti ed elettivamente domiciliata in Arezzo in Via Fonte Veneziana n.6 presso lo studio della medesima e all'indirizzo pec: *Email_3* giusta procura in atti

opposta

Conclusioni per parte attrice

Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,

IN VIA PRELIMINARE,

1. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o titolarità del credito vantato dalla società opposta per le motivazioni suesposte e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.

NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE,

1. Dichiarare l'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito per carenza documentale dovuta al mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo a *CP_1*, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto

- Qualora il Giudice non ritenga di dover riconoscere una carenza probatoria in capo a *CP_1* Voglia, sempre in via principale

2. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo c.d. di scopo per mancanza di causa per le motivazioni esposte e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo in quanto emesso sulla base di un titolo inesistente;

3. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in materia di merito creditizio e, quindi, per concessione abusiva di credito e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto

4. Dichiarare la nullità della fideiussione per violazione dell'art 1956 c.c. e, per l'effetto, dichiarare la liberazione dei garanti.

5. In ogni caso liberare i garanti in quanto la banca non ha agito nei confronti del debitore entro il termine semestrale, stante

l’assenza di una espressa deroga all’art 1957 cc nella clausola fideiussoria.

NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA,

Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346 – 1418 – 1419 c.c., nonché per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e degli artt. 115, 116, 117 TUB, per difformità tra tasso contrattuale dichiarato (TAN) ed il superiore tasso effettivamente applicato (TAE), nonché per la mancata indicazione del regime di capitalizzazione e del criterio di calcolo degli interessi (incluso il divisore Euribor), e per usurarietà; per l’effetto, rideterminare l’esatto dare-avere tra le parti, con eliminazione di tutti gli interessi in caso di riconosciuta usurarietà, oppure applicando il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB, o il tasso legale, con applicazione del regime di capitalizzazione semplice e con ricalcolo del dovuto.

2. In ogni caso, condannare la *CP_4* convenuta al risarcimento del danno per abuso di posizione dominante, per violazione dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà contrattuale e per aver agito in danno degli istanti sulla scorta di un titolo nullo e/o inefficace.

- Ad ogni buon conto qualora il Giudice ritenga che *CP_1* abbia assolto l'onere probatorio su di essa gravante, si insiste sulla necessità di rettificare la perizia laddove contiene gravissimi errori di calcolo degli interessi per tutti i motivi esposti (omesso scorporo dei pagamenti parziali, errore di calcolo degli interessi di mora per errata interpretazione del dato contrattuale e normativo) e si insiste affinché al consulente vengano, altresì, sottoposti tutti i quesiti originariamente posti dalla difesa - quali quelli sull'usura, sulla concessione abusiva del credito e sull'omessa pattuizione del regime composto di calcolo della rata - pretermessi in sede di ammissione dei mezzi istruttori ma dirimenti ai fini della decisione.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre al rimborso del costo delle CTP allegate, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari

Conclusioni per parte convenuta

ogni diversa e/o contraria istanza, domanda ed eccezione respinta e disattesa,

confermata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto,

1) nel merito: respingere l'opposizione per l'infondatezza, in fatto ed in diritto, e per difetto di prova delle domande tutte proposte da *Parte_1* e dai garanti *Parte_2* e *Parte_3*, e comunque, in accoglimento della proposta eccezione di prescrizione, per la parte di esse che si riferisca ad operazioni, poste ed annotazioni risalenti ad oltre un decennio dalla notifica della citazione, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;

2) con vittoria di spese e competenze di causa

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente giudizio veniva introdotto da *Parte_1* (di seguito anche *Pt_1*), quale debitore principale e da *Parte_2* e *Parte_3* quali fideiussori, per opporsi al d.i. n. 13483/23, con il quale era stato ingiunto loro, su richiesta di *Controparte_1* (di seguito anche *CP_1*, in qualità di cessionaria del credito ceduto da *Controparte_5* il pagamento delle seguenti somme:

- quanto a *Parte_1*, euro 1.213.444,22, oltre interessi di mora a far tempo dal 1.12.22 al saldo sulle rate scadute e a scadere al tasso da determinarsi come da art 2 del contratto di mutuo ipotecario con repertorio n. 37628, raccolta n. 6546;

- quanto ai garanti, *Parte_2* e *Parte_3* euro 106.200,00 ciascuno.

In base al ricorso, il credito derivava dal contratto di mutuo fondiario stipulato il 30.05.2012 tra *Pt_1* e *Controparte_6* *[...]* (poi divenuta *Controparte_5*, inizialmente per euro

2.000.000.000,00 e poi rideterminato in euro 1.373.000,00, rispetto al quale l'opponente si era resa inadempiente.

A sostegno dell'opposizione, Pt_1 e i sig.ri Pt_2 e Pt_3 deducevano: che CP_1 non aveva provato di essere divenuta titolare del credito ingiunto; che il mutuo in esame era finalizzato al reperimento da parte di Pt_1 , delle risorse per fare fronte ai costi, valutati in complessivi euro 2.850.000,00, connessi all'ampliamento del complesso alberghiero sito in Pt_1 e dunque doveva essere qualificato mutuo di scopo; che, tuttavia, le parti, contravvenendo al vincolo di destinazione delle somme, all'art 1 pattuivano che una quota del finanziamento servisse al ripianamento delle esposizioni della società opponente nei confronti della Banca Toscana s.p.a.; che tale sviamento comportava la nullità del mutuo per carenza di causa; che il contratto era affetto da usura originaria, in quanto il tasso effettivo risultava essere del 9,15% a fronte di un tasso soglia usura del periodo di riferimento pari al 8, 58%; che il credito era stato erogato senza una valutazione del merito creditizio di Pt_1 , priva di qualsivoglia capacità di rimborso, in violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 2008/48/CE attuata nel nostro ordinamento con il Dlgs n 141/2010; che i fideiussori dovevano pertanto ritenersi liberati da qualsivoglia obbligo, anche ai sensi dell'art. 1956 c.c.; che la Banca aveva, senza esplicitarlo, impiegato un regime di capitalizzazione degli interessi composto che aveva dato luogo ad un costo occulto a carico del mutuatario, oltre a rendere indeterminato l'ammontare degli interessi dovuti; che, pertanto, nell'elaborazione del piano di rimborso il tasso pattuito doveva essere sostituito con quello di cui all'art. 117 Tub.

CP_1 , costituendosi, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle domande avversarie. Deduceva: che la titolarità del credito era provata dall'avviso di cessione pubblicato nella G.U. parte seconda n. 45 del 19.4.2022 e dalla comunicazione proveniente da Intesa Sanpaolo Spa; che le parti non avevano

stipulato un mutuo di scopo finalizzato all'ampliamento del complesso alberghiero sito in Pt_1 , in quanto tale indicazione contenuta nel contratto esplicitava solo il motivo che aveva indotto la società opponente a richiedere la somma; che la stipulazione del mutuo in esame non configurava "concessione abusiva di credito" in quanto, al momento della sua sottoscrizione, l'impresa finanziata non era insolvente; che neppure era applicabile, con riferimento ai fideiussori, l'art. 1956 c.c. in quanto l'obbligazione assunta dai garanti non riguardava debiti futuri; che il contratto di mutuo ed il relativo piano di ammortamento indicavano esattamente le modalità di calcolo del saggio degli interessi corrispettivi e di mora e ogni ulteriore onere e costo accessorio del finanziamento.

Tanto premesso, l'opposizione è fondata nei limiti che seguono.

In primo luogo, CP_1 dimostrava di essere divenuta titolare del credito a seguito di cessione da Intesa Sanpaolo s.p.a., realizzata nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, stipulata in data 19 aprile 2022.

Pur aderendosi, infatti, all'orientamento per il quale l'avviso di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 cc (cfr. Cass. Civ. n. 5617/2020; 22151/2019), spettando pertanto al cessionario dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco, nel caso di specie tale prova deve ritenersi fornita da parte opposta. Il cessionario, infatti, considerato che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, può avvalersi, per documentare il trasferimento in suo favore del credito di elementi indiziari, tra i quali l'avviso in Gazzetta dell'avvenuta cessione ove lo stesso contenga, come nel caso di specie, una descrizione della categoria di crediti ceduti nella quale sia possibile ricomprendere quello azionato. CP_1 produceva con il ricorso (doc 9 fascicolo monitorio) l'avviso di cessione pubblicato nella G.U. parte seconda n. 45 del 19.4.2022, recante le

caratteristiche dei crediti ceduti e l'indicazione del sito internet ove poter consultare la lista degli stessi, individuati mediante i codici identificativi del rapporto da cui avevano avuto origine. Inoltre, produceva la comunicazione di intervenuta cessione del credito ingiunto, proveniente da Intesa Sanpaolo s.p.a. (doc.10 fascicolo monitorio) riprodotta con la prima memoria anche con sottoscrizione autenticata da Notaio (documento n.19).
Tali elementi, unitamente alla disponibilità in capo all'opposta di tutta la documentazione relativa al credito, consentono di ritenere provata l'intervenuta cessione.
Solo in sede di atti conclusivi *Pt_1* contestava poi la nullità del mandato conferito da *CP_1* ad *CP_2*, per violazione dell'art. 2 della Legge n. 130/1999 che riserva l'attività di riscossione dei crediti cartolarizzati (c.d. servicing) esclusivamente a banche o intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario, in quanto *Controparte_2* non è iscritta al suddetto albo.
Sul punto si richiama l'ordinanza n. 7243 del 18/03/2024 della Corte di Cassazione secondo la quale "dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)".
In particolare, con motivazione del tutto condivisibile, la Suprema Corte chiariva: "ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali; – conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire

automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata".

Ciò posto, il contratto stipulato tra *Parte_1* e *Controparte_6* (divenuta a seguito di fusione Intesa Sanpaolo spa) il 30.05.2012 prevedeva il finanziamento in favore della prima di euro 2.000.000,00, da erogarsi in più tranches secondo le seguenti modalità:

euro 1.000.000,00 ("prima tranches") entro il 31.05.12, a condizione che *Pt_1* presentasse una dichiarazione fiscale, attestante l'avvenuto versamento a favore dell'impresa, da parte dei soci di un importo pari ad almeno euro 500.000,00 e precisamente: euro 829,674,58 da accreditare sul c/c n 1000008906000 intrattenuto presso la Cassa di Risparmio di Firenze ed euro 170.325,42 mediante accredito su c/c n 000000292351 intrattenuto presso MPS, questi ultimi destinati esclusivamente a far fronte al residuo debito dell'impresa derivante dai mutui n 877149693 e n 877110646/77 concessi dalla Banca Toscana rispettivamente in data 7.03.2007 e in data 28.09.2004;

ulteriori euro 1.000.000.000,00 da erogarsi anche in più tranches in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di ampliamento con la seguente precisazione: "… ogni erogazione successiva alla prima è, altresì, subordinata ad un intervenuto accordo tra le parti, entro 60 giorni dalla realizzazione delle altre condizioni da cui l'erogazione dipende, in merito allo *Pt_4*, relativo al tasso di interesse applicabile alla tranche in questione, con la possibilità, comunque, per le parti di convenire lo *Pt_4* e ogni altra connessa condizione anche relativamente alle successive tranches"

Successivamente, in data 18.06.15, la Banca comunicava che, in accoglimento della richiesta proveniente da *Pt_1* il finanziamento veniva ridotto ad euro 1.373.000,00, già erogati e informava la società ed i garanti del nuovo sviluppo del piano di ammortamento nei seguenti termini:

«Con riferimento all'oggetto ed in accoglimento della Vostra richiesta, Vi comunichiamo che: • a modifica di quanto indicato all'Art. 1, lett. a), del contratto, il finanziamento deve intendersi ridotto da € 2.000.000,00 ad € 1.373.000,00, pari a quanto fino ad oggi erogato;• a modifica di quanto indicato all'Art. 2, lett. a) del contratto originario, il finanziamento dovrà essere rimborsato mediante il versamento di nr. 29 rate semestrali crescenti, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, con inizio dal 31/12/2015 e termine al 31/12/2029, come di seguito riportato: (…) fermo restando che, per la presente pattuizione, saranno dovuti € 550,00 quali diritti di revisione, che dovranno essere addebitati sulla prima rata utile» (doc. 7 parte opposta). Allegato alla comunicazione vi era il nuovo piano di ammortamento.

Come correttamente riportato dal C.t.u. nominato nel presente giudizio, successivamente "stante l'inadempimento della debitrice, con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata del 01.02.19 ricevuta da *Parte_1* in pari data (cfr. doc. 17 allegato al ricorso per ingiunzione - qui all. 7), ed inviata a mezzo posta raccomandata anche ai garanti (cfr. doc. 18 allegato al ricorso per ingiunzione - qui all. 7), la *CP_4* eccepiva l'inadempimento delle rate scadute semestralmente dal 31.12.15 sino al 31.12.18 e, pertanto, comunicava ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., la decadenza dal beneficio del termine".

Così riepilogato in via di estrema sintesi lo sviluppo del rapporto da cui originava il credito ingiunto, non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dagli opponenti di nullità del contratto di mutuo per vizio genetico della causa. Secondo *Pt_1* tale vizio sussisterebbe in quanto il mutuo andrebbe qualificato come mutuo di

scopo, erogato per consentire a Pt_1 di disporre delle risorse finanziarie per procedere all'ampliamento di un complesso alberghiero, mentre le parti avrebbero contraddetto ab origine tale finalità, avendo destinato una parte cospicua della somma erogata all'estinzione di debiti pregressi della mutuataria.

Giova premettere che, come ripetutamente chiarimento dalla Suprema Corte, "il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato; conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale (tra le altre, Cass. Ordinanza n. 15695 /2024)

Nel caso di specie, il contratto, menzionava in premessa la necessità per la quale Pt_1 aveva richiesto il finanziamento, vale a dire "fare fronte ai costi, valutati in complessivi euro 2.850.000 iva esclusa, connessi all'ampliamento del complesso alberghiero sito in Cortona (Arezzo)", ma non prevedeva un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante di destinazione la somme a tale fine, né la realizzazione dell'intento dedotto rispondeva ad uno specifico e diretto interesse della Banca.

Tale interesse, infatti, non può essere affermato, come sembra ritenere parte opponente, in ragione della previsione contrattuale, relativa per altro esclusivamente alle tranche del finanziamento successive alla prima, secondo la quale tali erogazioni sarebbero avvenute a seguito di accertamento da parte della CP_4 dello stato di avanzamento deli lavori di ampliamento e del valore aggiornato del cespite cauzionale. Essa, infatti, era evidentemente volta ad

assicurare esclusivamente la conservazione di un adeguato scarto tra il valore del bene in garanzia e le somme prestate alla mutuataria.
A ciò si aggiunga che le parti stabilivano invece espressamente, all'art. 1 del contratto, uno specifico vincolo per l'importo di euro 170.325,42, parte della prima tranche, da destinarsi, in base a pattuizione ritenuta lecita dalla giurisprudenza (tra le altre *Sez.* Un. 5841/2025), al ripianamento del debito dell'impresa derivante dai mutui n 877149693 e n 877110646/77 concessi dalla Banca Toscana.
In base a quanto sopra, non risultando alcuno scostamento tra quanto convenuto dalle parti e quanto effettivamente realizzato, il contratto deve ritenersi valido ed efficace.
Neppure può dirsi, come sostenuto da *Pt_1* che l'erogazione del credito da parte della Banca con il contratto per cui è causa sia stata "abusiva".
Come noto, "l'erogazione del credito è qualificabile come abusiva qualora effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi. (tra le altre, Cass. Sentenza n. 29840/2023).
Nel caso di specie, parte opponente sulla quale incombeva il relativo onere, non dimostrava la sussistenza di tali presupposti in quanto allegava esclusivamente, con riferimento ai tre esercizi precedenti la stipula (2009, 2010 e 2011) perdite trascurabili (2009 perdita euro -25.978 2010 perdita -89.583 2011 perdita -47672) rispetto al capitale sociale di euro 700.000,00 e al patrimonio netto di *Pt_1*, di circa 1.700.000,00, oltre che del tutto compatibili con la fase inziale dell'attività di impresa della società, costituita nel 2008.
Parte attrice invocava poi l'applicazione, con riferimento all'obbligazione assunta dai garanti, dell'art. 1956 c.c. ai sensi del quale «il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il

soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione».

La norma non risulta applicabile al caso di specie: l'obbligazione assunta dai sig.ri Parte_2 e Parte_3 non può, infatti, dirsi futura, in quanto sorta contestualmente al contratto garantito, in forza del quale sono chiamati a rispondere e relativa, considerato l'importo pari a soli euro 106.200,00 ciascuno, esclusivamente alla prima tranche del finanziamento.

Inoltre, secondo quanto allegato e documentato da CP_1 , Pt_1 era partecipata nella misura del 70% dalla società 'Seven Points Immobiliare s.r.l. e nella misura del 15% dalla società Seven Point Sport Club (doc.10 parte opposta), di cui erano soci i garanti.

Anche per tale ragione i signori Pt_2 e Pt_3 non possono ritenersi liberati, ex art. 1956 c.c., dagli obblighi assunti, dovendosi presumere che fossero pienamente a conoscenza della situazione economica e patrimoniale di Pt_1 (sul punto Cass. 20713/2023).

Passando alle doglianze relative al quantum dell'importo ingiunto, deve in primo luogo rilevarsi che CP_1 documentava che l'erogazione delle somme in favore di Pt_1 avveniva nei seguenti termini esposti, esposti sin dal ricorso monitorio:

"i) con riferimento alla *Prima tranche* di cui all'art.1, lett.b), del contratto di mutuo in parola, in data 30.05.2012 la somma netta di euro 807.174,58 (netta dall'importo di euro 20.000,00 dovuto dall'impresa finanziata a fronte dell'istruttoria inerente il finanziamento in parola) mediante accredito su conto corrente n.1000008906C00 intestato a Parte_1 come risulta da contabile di erogazione-bonifico del 30.05.2012 che si produce (doc.4);

(ii) sempre con riferimento alla *Prima tranche* di cui all'art.1, lett.b), del contratto di mutuo in parola, l'ulteriore somma di euro 170.325,42 in data 30.05.2012, mediante accredito su conto corrente n.000000292351 intestato a Parte_1 come risulta da

contabile di erogazione-bonifico del 30.05.2012 che si produce (doc.5);
(iii) sempre con riferimento all'art.1, lett.b), del contratto di mutuo in parola, la somma di ulteriori euro 371.267,50 in data 28.02.2013, mediante accredito su conto corrente n.1000008906C00 intestato a *Parte_1* come risulta da contabile di erogazione-bonifico del 28.02.2013 che si produce (doc.6)".

Pt_1, inoltre, non contestava di non avere provveduto a corrispondere le rate del mutuo, come esposto dalla *CP_4* in data 01.02.2019 con comunicazione ai sensi dell'art. 1186 c.c., dal 31.12.2015 sino al 31.12.2018, ma sosteneva l'illegittimità delle condizioni contrattuali in punto di interessi, per essere gli stessi indeterminati ed usurari.

Tale ultima doglianza risulta infondata, in quanto la perizia su cui si basa (doc 5 parte opponente) e che perviene a stimare il tasso di interesse corrispettivo nella misura del 9,15%, si fonda su una restituzione dell'importo in rate costanti di euro 75.477,59 ciascuna, con metodo francese, che non trova corrispondenza nel piano di ammortamento, allegato sotto la lettera "C" del contratto.

Deve invece trovare accoglimento l'eccezione relativa all'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto tra le parti.

Con riferimento agli interessi corrispettivi il contratto del 2012 prevedeva:"… f) Gli interessi saranno calcolati ad un tasso variabile periodicamente dal giorno seguente la scadenza di ciascuna rata interessi.Il saggio nominale annuo degli interessi relativo ad ogni somma erogata, sino alla prima scadenza interessi successiva all'erogazione, è pari all'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a sei mesi rilevato a cura della FBE (European Banking Federation) e dell'ACI (Financial Markets Association), il secondo Giorno Lavorativo Target antecedente la stipula del presente contratto, ove si tratti della Prima tranche, ovvero la data di erogazione in ogni altro caso, aumentato di uno spread quale in seguito

definito e arrotondato allo 0,05 (zero virgola zero cinque) superiore; per ogni periodo di interessi successivo, gli interessi saranno calcolati ad un tasso nominale annuo pari al tasso Euribor a sei mesi, rilevato, come sopra, il secondo Giorno Lavorativo Target antecedente la scadenza del precedente periodo di interessi, aumentato di uno spread quale in seguito definito, e arrotondato allo 0,05.(zero virgola zero cinque) superiore. L'ultimo valore del predetto parametro, quale pubblicato prima della data odierna, su "Il Sole 24 Ore" (dove tale parametro è normalmente rilevabile), è pari allo 0,9548 (zero virgola novecentocinquantaquattro per cento)… Lo spread è pari a 5,35 (cinque virgola trentacinque) punti laddove si tratti del tasso degli interessi relativi alla Prima tranche, mentre lo spread relativo al tasso degli interessi dovuti su qualsiasi altra somma erogata sarà oggetto di negoziazione come meglio precisato al precedente Articolo 1, lettera b)."

Deve ritenersi, conformemente alla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 20801/2024) che, affinché la clausola contrattuale di indicizzazione del tasso di interesse variabile in base al parametro Euribor possa soddisfare la condizione di determinatezza, è necessario che delimiti con precisione i criteri di rilevazione dell'Euribor. Nel caso di specie, il contratto indica la data di rilevazione e la durata dell'Euribor, ma non il divisore, ossia il numero di giorni da prendere in considerazione per il calcolo. La pattuizione è pertanto nulla per indeterminatezza e da ciò deriva, al pari del caso di mancata pattuizione, l'applicazione del criterio integrativo previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), del TUB.

In ogni caso, anche volendo aderire alla tesi del C.t.p dell'opposta, secondo la quale "l'indicazione dell'Euribor in contratto deve intendersi univocamente riferita a quello rilevato in modo standard… ossia l'Euribor a base 360…" deve anche evidenziarsi che, tanto il piano di ammortamento allegato al contratto originario, quanto quello allegato al successivo patto del 18.06.15, indicavano esclusivamente

le quote capitali delle rate "crescenti", senza precisare l'ammontare complessivo delle stesse e la quota interessi. Tali dati, al pari della metodologia di calcolo applicata per la determinazione degli interessi, non erano esplicitati neppure in contratto. Inoltre, il patto del 2015 faceva riferimento a due rate interessi scadenti il 30/06/2015 pari ad € 26.864,18 (pratica n. 83208/01) ed € 9.715,72 (pratica nr. 83208/202), senza, anche in tal caso chiarire come le stesse fossero state determinate.

Per quanto sopra, non essendovi negli accordi conclusi tra le parti un'univoca indicazione degli interessi pattuiti o dei criteri per calcolarli, l'importo ingiunto deve essere rideterminato secondo i seguenti conteggi svolti dal C.t.u., esenti da errori metodologici, applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 T.u.b. e determinando il dovuto al momento della decadenza dal beneficio del termine:

"L'importo dovuto dall'opponente, a seguito del ricalcolo, considerando l'erogazione della tranche nr. 1 di originari Euro 1.000.000, al momento della decadenza dal beneficio del termine (30.01.19), ammonta a complessivi Euro 1.050.085,87, di cui: (i) Euro 962.729,94 a titolo di capitale; (ii) Euro 68.362,59 a titolo di interessi corrispettivi; (iii) Euro 18.443,34 a titolo di interessi di mora quantificati sulle rate scadute ricalcolate e rimaste impagate; ed (iv) Euro 550,00 per diritti di revisione.

Da tale importo dovranno essere dedotti versamenti da parte dei garanti per euro 320.000,00, come indicato da parte opposta in sede di ricorso monitorio.

Inoltre, "l'importo dovuto dall'opponente, a seguito del ricalcolo, considerando l'erogazione della tranche nr. 2 di originari Euro 373.000, al momento della decadenza dal beneficio del termine (30.01.19), ammonta a complessivi Euro 389.986,29, di cui: (i) Euro 357.853,44 a titolo di capitale; (ii) Euro 25.392,32 a titolo di interessi corrispettivi; ed (iii) Euro 6.740,53 a titolo di interessi di mora quantificati sulle rate scadute ricalcolate e rimaste impagate".

Sul complessivo importo di euro 1.120.072,16 decorreranno gli interessi di mora dal 30.01.2019 al saldo, calcolati secondo quanto previsto dall'art. 2 del contratto di mutuo a rogito Notaio *[...]* *Persona_3* di Cortona (Ar) del 30.05.2012, rep. n.37628, racc. n.6546.

Rispetto a tale ulteriore importo, non si ritengono utilizzabili i conteggi del C.t.u., che per altro arrivano solo al 4.01.2025, condividendosi sul punto la ricostruzione del C.t.p. di parte opponente, secondo la quale, diversamente da quanto operato dal C.t.u. "il calcolo degli interessi in questione deve compiersi sulle rate già scadute prima della decadenza e, sul capitale residuo (al netto degli interessi), dopo la decadenza. Dunque, devono essere eseguiti due calcoli distinti i cui risultati vanno poi sommati. In sintesi, per le rate già scadute prima della decadenza gli interessi di mora si calcolano sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva sia della quota capitale che della quota interessi ricalcolata. Per il capitale residuo dopo la decadenza gli interessi di mora vanno calcolati solo sul capitale residuo "depurato" degli interessi corrispettivi non ancora maturati. Quindi il calcolo finale sarà dato dalla somma di: Interessi di mora sulle rate già scadute (calcolati sull'intera rata) + Interessi di mora sul capitale residuo (calcolati solo sul capitale)".

Per tutto quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di *Parte_1* deve essere revocato e *Parte_1* deve essere condannata a corrispondere a *CP_1* la somma di euro 1.120.072,16 oltre interessi di mora dal 30.01.2019 al saldo, calcolati secondo quanto previsto dall'art. 2 del contratto di mutuo a rogito Notaio *Persona_3* di Cortona (Ar) del 30.05.2012, rep. n.37628, racc. n.6546.

Il decreto ingiuntivo deve invece essere confermato nei confronti di *Parte_2* e *Parte_3*.

La domanda risarcitoria avanzata in citazione, per abuso di posizione dominante o per violazione della buona fede di *CP_1* risulta infine

non provata, né con riferimento alla condotta imputata all'opposta né al danno subito dagli opponenti.

Le spese di lite seguono la soccombenza, rapportata all'esito finale della lite a carico di parte opponente e si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri del d.m. 147/2022, applicati ai valori medi.

Parimenti, in ragione della soccombenza le spese di c.t.u. devono essere poste a carico di parte opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, a definizione del giudizio ogni contraria istanza disattesa:

accerta l'indeterminatezza del tasso corrispettivo previsto nel rapporto per cui è causa;

rigetta tutte le ulteriori domande avanzate dagli opponenti;

revoca il decreto ingiuntivo n. 13483/23 nei confronti di *[...]* *Parte_1*

condanna *Parte_1* al pagamento ad *CP_1* della somma di 1.120.072,16 oltre interessi di mora dal 30.01.2019 al saldo calcolati secondo quanto previsto dall'art. 2 del contratto di mutuo a rogito Notaio *Persona_3* di Cortona (Ar) del 30.05.2012, rep. n.37628, racc. n.6546;

conferma il decreto ingiuntivo nei confronti di *Parte_2* e *Parte_3* dichiarandolo esecutivo;

condanna gli opponenti in solido alla rifusione in favore di *CP_1* *[...]* delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 37.951,00 per compenso professionale, oltre i.v.a, c.p.a. e spese generali come per legge;

pone a carico di parte opponente le spese di c.t.u.

Così deciso in Milano il 25.03.2026

Il Giudice

dott.ssa Michela Guantario